

Bonus bebè anche agli immigrati che hanno un permesso di soggiorno per lavorare.

Avezzano - 31 Gennaio 2017- i genitori con un semplice permesso di soggiorno , purchè consenta loro di lavorare. Hanno diritto al bonus bebè.

Finora il governo e l'Inps hanno sostenuto il contrario, negando l'assegno a molti neo genitori immigrati.

Questa volta a dirlo è un Tribunale, quello di Avezzano, che ha dato ragione ad un padre ucraino il quale si è visto rigettare dall'ente previdenziale la domanda relativa all'ottenimento del bonus bebè, perché a detta del l'Inps "non risultava in possesso di un utile titolo di soggiorno" così come stabilito dalla legge 190/2014 art. 1 comma 125.

Alla base della pronuncia sopra richiamata vi è la direttiva comunitaria 2011/98/UE, non recepita dall'Italia nonostante siano scaduti i termini, ma comunque applicabile. La direttiva stabilisce che gli immigrati che hanno un permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa (per motivi di lavoro o familiari) vanno equiparati ai cittadini europei, e quindi italiani, per quel che riguarda le prestazioni sociali.

La legge di stabilità del 2015, che ha istituito il bonus bebè, dice però che gli immigrati possono averlo solo se titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo, la cosiddetta carta di soggiorno provocando inevitabilmente una discriminazione tra cittadini europei e stranieri e tra stranieri con permesso di lungo periodo e stranieri con un permesso di breve periodo.

Il Tribunale di Avezzano ha così statuito < *il permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui è titolare il ricorrente lo fa rientrare tra i soggetti nei cui confronti è applicabile la direttiva 2011/98/UE, che sancisce la parità fra lavoratori stranieri e lavoratori cittadini dello stato membro in cui soggiornano per quanto concerne tra l'altro, i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004. Ebbene, l'art. 3 di quest'ultimo regolamento comprende nella sicurezza sociale alla lettera b) "i trattamenti di maternità e paternità assimilati" e alla lettera j) "le prestazioni familiari", definite dalla lettera z) dell'art. 1 come 2 " tutte le prestazioni in natura ed in denaro destinate a compensare i carichi familiari" .*

Nella sopra richiamata ordinanza il Giudice del lavoro Dott. Giuseppe Giordano evidenzia come < *il bonus bebè di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2014 è un intervento volto a sostenere i redditi delle famiglie, al fine di incentivare le natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno (e quindi a "compensare i carichi familiari " secondo la definizione di cui sopra), senza peraltro essere un assegno speciale di nascita, essendone prevista la corresponsione fino al compimento del terzo anno di età del figlio >.*

Tribunale di Avezzano, ordinanza del 31.01.2017 N.R.G. 1088/2016.

A cura dello Studio Legale Paolini

(Avv. Maria Luisa Capocchetti)